WEBINAR

IL COMMERCIALISTA ADVISOR

Strumenti per prevenire e affrontare la crisi d'impresa

5 novembre 2025

Best practices per l'Esperto della Composizione Negoziata

Marcello Pollio
Dottore Commercialista – Revisore legale – Equity partner bureau Plattner
Professore incaricato di Crisi e risanamento d'impresa Università Telematica Pegaso

Questo materiale può essere usato esclusivamente per finalità di carattere personale. La proprietà intellettuale del presente materiale, che ha finalità esclusivamente didattiche, tutti i diritti economici, di utilizzo e commercializzazione, anche mediante la pubblicazione sul web e l'eventuale stampa, sono riservati in esclusiva alla Scuola di Alta Formazione.
E' fatto espressamente divieto di utilizzare il materiale (rivendendolo, riproducendolo, citandolo, diffondendolo, mettendolo a disposizione del pubblico e di terzi in genere) senza la preventiva autorizzazione di SAF, a pena di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quest'ultima in conseguenza della violazione commessa.

L'elaborazione dei contenuti è curata con scrupolosa attenzione, tuttavia gli autori e la SAF non si assumono alcuna responsabilità per danni diretti e indiretti derivanti da un uso improprio dei materiali

CNC: I dati parlano e l'esperienza matura

A tre anni e mezzo dall'avvio, lo strumento si consolida, grazie anche all'esperto facilitatore

Meno rischi penali e più fiducia nella composizione della crisi

Pagina a cura
DI MARCELLO POLLIO
E ANGELO SICA

La composizione negoziata della crisi (Cnc) si sta consolidando come uno strumento efficace e credibile per affrontare le crisi aziendali, grazie anche a un elemento chiave: l'esperto facilitatore. Nei primi mesi dall'introduzione dello strumento, non sono mancati dubbi e incertezze, anche sul fronte delle responsabilità penali per i professionisti coinvolti. Oggi, a tre anni e mezzo dall'avvio della composizione negoziata, il contesto è cambiato: gli esperti nominati dalle Camere di Commercio ope-

La responsabilità e il ruolo dell'esperto

Ruolo	È un facilitatore nella gestione della crisi d'impresa
Chi è	Un professionista indipendente e imparziale, che opera con riservatezza e nel rispetto delle parti
Cosa non è	Un munus pubblicistico, non detiene infatti poteri autoritativi, non redige relazioni attestative e non assume funzioni tipiche dei pubblici ufficiali ai sensi degli artt. 357-358 c.p
Responsabilità penale	Non sussiste, mancando una specifica previsione normativa e in ogni caso è necessaria una rigorosa prova della sua colpevolezza per ogni ipotesi anche di bancarotta in concorso con l'imprenditore o altri soggetti
Tutele	All'esperto si devono applicare i principi di garanzia che governano i canoni imputativi della responsabilità penale

tore negli strumenti di regolazione della crisi e nella liquidazione giudiziale), alla quale rimane estraneo, non venendo l'imprenditore spodestato dalla guida della società e dal possesso dei suoi beni, o sulla regolare tenuta delle scritture contabili; né, tantomeno, di poteri impeditivi di comportamenti illeciti altrui. Questo lo colloca in una posizione molto più tutelata rispetto a quella temuta nei primi mesi di applicazione dell'istituto.

Il ruolo dell'esperto non si esaurisce con la Cnc. L'importanza dell'esperto non si limita al contesto della Cnc, ovvero alla verifica della coerenza della soluzione prospettata dall'imprenditore,

Nella quasi totalità dei casi, **l'esperto non corre rischi penali significativi, e anzi, gode di una posizione di tutela ben definita che lo rende sempre più centrale e sereno nel suo ruolo.** È quanto emerso nel recente documento di ricerca intitolato "Il rischio penale dell'attività dell'esperto facilitatore nella composizione negoziata" (17 luglio 2025) del Cndcec e della Fnc

I dati Unioncamere al 1° agosto: 3.202 domande. Procedura in "strutturale espansione"

In crescita il ricorso alla Cnc

Pagina a cura
DI MARCELLO POLLIO
E FILIPPO PONGIGLIONE

I numeri diffusi da parte di Unioncamere parlano chiaro e premiano senza dubbio la Composizione negoziata della crisi d'impresa (Cnc). Un istituto introdotto in un momento di emergenza (post Covid) dal 15 novembre 2021 e entrato a fare parte degli strumenti previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii), in vigore dal 15 luglio 2022. Così, giorno dopo giorno, la Cnc conquista fiducia e allarga il suo campo di azione, tanto che nel solo secondo trimestre del corrente anno le domande di Cnc hanno toccato il record storico di 447 istanze. Nel trimestre

Analisi trimestrale delle istanze

La Composizione negoziata della crisi d'impresa segna un record con **447 istanze nel secondo trimestre 2025**. Unioncamere evidenzia il **crescente successo dello strumento**, che ha coinvolto **oltre 120 mila lavoratori**

I dati dopo quasi 4 anni di operatività della CNC

Rapporto Unioncamere «Le istanza di composizione negoziata» - Dati aggiornati al 01.09.25

1.513 ISTANZE

- **Esito negativo delle trattative** 803 istanze (53%)
- **Mancate prospettive di risanamento** 506 istanze (33%)
- **Rinuncia da parte dell'imprenditore** 204 istanze (14%)

GLI ESITI FAVOREVOLI

378 ISTANZE

- **Contratto con uno o più creditori ex art. 23, comma 1, lett. a)** 90 istanze (24%)
- **Convenzione di moratoria ex art. 62** 4 istanze (1%)
- **Altre procedure di regolazione della crisi** 39 istanze (10%)
- **Piano attestato di risanamento ex art. 23, comma 2, lett. a)** 22 istanze (6%)
- **Accordo sottoscritto con i creditori ex art. 23, comma 1, lett. c)** 166 istanze (44%)
- **Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 23, comma 2, lett. b)** 57 istanze (15%)

ALCUNE SPECIFICHE CARATTERISTICHE

- **Misure protettive** 2.660 istanze (81%)*
- **Risorse finanziarie** 643 istanze (20%)*
- **Misure sospensive** 1.747 istanze (53%)*
- **Gruppi d'imprese** 273 istanze (8%)*
- **Test pratico** 1.176 istanze (36%)*
- **Imprese sottosoglia** 150 istanze (5%)*

Titolo II – Capo I CCII

(introdotta con D.L. 24.08.21 n. 118 conv. L. 21.10.21 n. 147)

IN MATERIA DI CRISI D'IMPRESA E RISANAMENTO AZIENDALE
EMANATO PER TENER CONTO DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE CAUSATA DALLA PANDEMIA COVID-19 E PER

"FORNIRE ALLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ NUOVI STRUMENTI PER PREVENIRE L'INSORGENZA DI SITUAZIONI DI CRISI O PER AFFRONTARE E RISOLVERE TUTTE QUELLE SITUAZIONI DI SQUILIBRIO ECONOMICO-PATRIMONIALE CHE, PUR RIVELANDO L'ESISTENZA DI UNA CRISI O DI UNO STATO DI INSOLVENZA, APPAIONO REVERSIBILI".

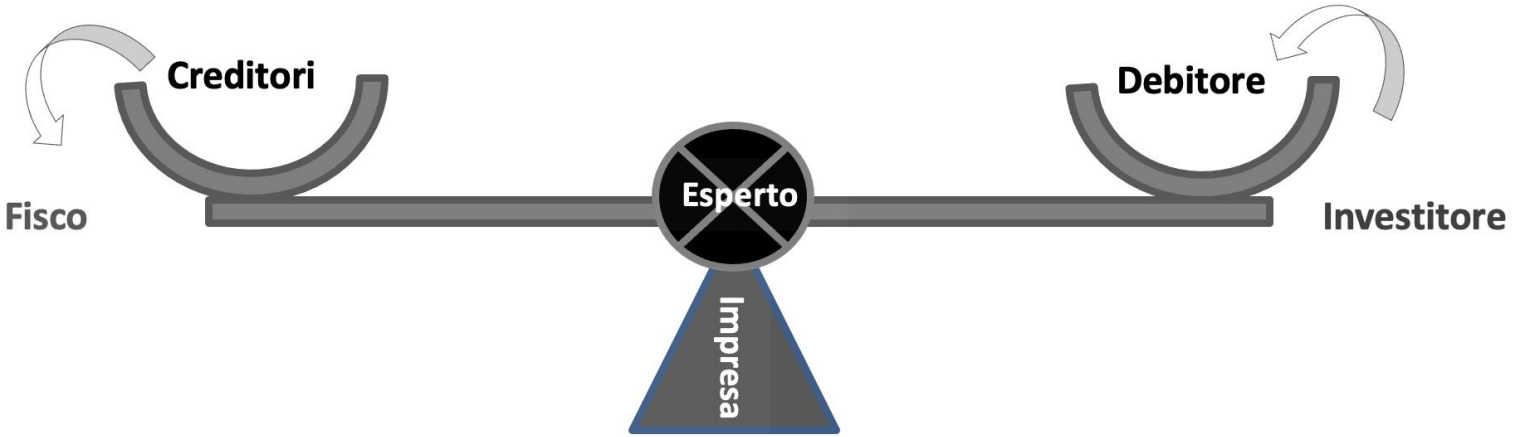

- risanamento dell'impresa ragionevolmente perseguibile
- preservare la continuità aziendale (diretta o indiretta)
- migliore soddisfazione dei creditori

Composizione negoziata della crisi (art. 12 CCII)

Iniziativa dell'imprenditore:

istanza di nomina dell'esperto

Quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa

Ruolo dell'esperto indipendente:

negoziatore tra i soggetti coinvolti nel risanamento al fine di agevolare la composizione della crisi

*1. L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la **nomina di un esperto** al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) o b), oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di **squilibrio patrimoniale o economico-finanziario** che ne rendono **probabile la crisi o l'insolvenza** e risulta ragionevolmente **perseguibile il risanamento dell'impresa**. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.*

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro.

3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38, comma 2, nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.

*Novità Decreto correttivo *ter*

Chi può accedere alla CNC

L'**imprenditore commerciale e agricolo** che si trova in stato di **crisi** o di **insolvenza** oppure anche soltanto in **condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della CCIAA** nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa **la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa**.

squilibrio che rende probabile crisi o insolvenza
[no crisi irreversibile]

+

ragionevole prospettiva di risanamento aziendale (anche indiretto)

Chi gestisce la CNC

L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, **al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro.**

L'esperto è soggetto indipendente che:

- ✓ affianca l'imprenditore
- ✓ valuta le prospettive e la soluzione
- ✓ rassicura le parti interessate
- ✓ agevola gli accordi

Requisiti e indipendenza artt. 16-17 CCII

*Novità Decreto Correttivo al CCII

Chi nomina l’esperto (art. 13 CCII)

6. **La nomina dell’Esperto avviene ad opera di commissione ad hoc, costituita presso la CCIAA competente, che resta in carica 2 anni**

composizione commissione

A. **1 magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale** del capoluogo di regione o della provincia autonoma nel cui territorio si trova la CCIAA ha ricevuto l’istanza;
B. **1 membro designato dal presidente della CCIAA** presso cui è costituita la commissione
C. **1 membro designato dal Prefetto** del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l’istanza

I tratti della Composizione negoziata della crisi

- **Accessibile da parte di tutte le imprese iscritte al R.I.** (imprenditore commerciale e agricolo)

- **Imprenditore in condizione di crisi o di insolvenza «*oppure quando si trova anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza*»**

- **Strumento ideato per permettere** all'imprenditore di prendere tempestivamente coscienza della situazione aziendale esistente e delle soluzioni praticabili per **prevenire la crisi** ovvero per **raggiungere il risanamento aziendale**

- **Salvaguardare**, nella situazione di generalizzata crisi economica, **la continuità aziendale (diretta o indiretta)**

- **Alternativa alla composizione assistita e procedure di allerta** previste dal precedente testo del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (D.lgs. 14/2019)

I tratti della Composizione negoziata della crisi

- **percorso negoziale e stragiudiziale, di natura volontaria e «riservata»**, che si svolge con l'ausilio di un esperto terzo ed indipendente
- **Introdotta una figura di garanzia – l'esperto indipendente – al quale viene affidato il principale compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati**
- **Strumento accessibile ai gruppi d'impresa**
- **Istituita piattaforma telematica nazionale per il funzionamento e gestione dello strumento**
- **Conservazione da parte dell'imprenditore della gestione della propria attività**

I tratti della Composizione negoziata della crisi

Cosa non comporta la CNC

I. Apertura di un procedimento di regolazione della crisi

II. Nomina di organi della procedura

III. Blocco automatico di crediti e debiti

IV. Previsione/vincoli nell'ordine di distribuzione somme

V. Spossessamento dell'imprenditore

Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative (art. 21)
Conservazione della gestione ordinaria e straordinaria senza arrecare pregiudizio ai creditori

Le fasi della CNC

ESPERTO

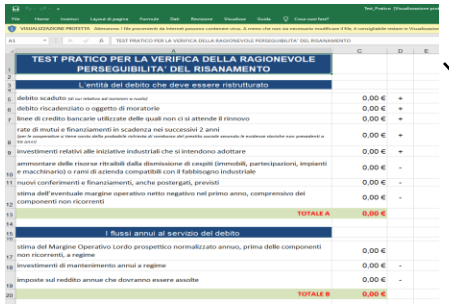

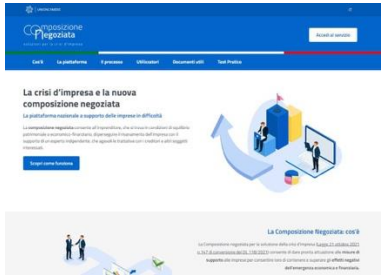

Test pratico per la risanabilità dell'impresa

Documentazione dell'imprenditore

Valutazione azienda o rami

Stima beni e scenario alternativo

Consultazioni sindacali

Pareri

Rinegoziazione contratti

Valutazione documentazione caricata dall'imprenditore, situazione dell'impresa e prospettive

Misure protettive / cautelari

Tribunale

Analisi preliminare (art. 17)

Attività di mediazione e garanzia

Deposito istanza nomina esperto

Accettazione carica (entro 2 gg)

Convocazione dell'imprenditore (tempestivamente)

Convocazione altre parti interessate

Relazione finale

Esito delle trattative

se le prospettive di risanamento sono concrete; diversamente, segnalazione al segretario CCIAA per archiviazione

Durata dell'incarico e delle attività: 180 gg + 180 gg (se l'imprenditore o le parti coinvolte nelle trattative lo chiedono e l'esperto acconsente)

CNDCEC: Principi per Esperto nella CNC

Esigenze e finalità

I Principi propongono **modelli comportamentali condivisi e accettati** riguardanti le attività **che l'Esperto deve dovrebbe seguire**, sia per verificare la perseguibilità del risanamento (intesa nel senso che l'impresa possa riacquistare l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale), sia per la **gestione della negoziazione con i creditori**, sia per la redazione della relazione finale e l'espressione degli altri giudizi richiesti dal CCII.

I Principi, riferendosi ai vari contesti gestionali e dimensionali dell'impresa, se correttamente applicati, offrono ai professionisti la possibilità di individuare standard comuni per le diverse situazioni, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza con riferimento alle codificazioni di best practice ad opera degli organismi tecnici.

Per questo motivo, i Principi si propongono di ridurre le difficoltà che gli Esperti incontrano e di individuare approcci metodologici utili nella conduzione delle verifiche e delle negoziazioni finalizzate a una positiva soluzione della composizione negoziata.

WORK IN PROGRESS

CNDCEC: Principi per Esperto nella CNC

Il ruolo dell'esperto

Lo scopo della composizione negoziata è quello di **agevolare**, ove possibile, **il risanamento con una tempestiva gestione della crisi**, **l'individuazione delle soluzioni più idonee** e la **negoziazione** delle stesse con i creditori ed eventuali terzi. Il lavoro dell'esperto è finalizzato a **conciliare le differenti posizioni**, facendo sì che l'imprenditore riconosca la situazione e formuli un piano idoneo al risanamento che possa incontrare il favore dei creditori e delle altre parti, nella consapevolezza che le scelte e le rinunce poste di fronte a tali soggetti possano essere correttamente prese e accettate per **superare lo stato di crisi**, minimizzandone gli impatti.

Il ruolo dell'Esperto si distingue da quello del professionista indipendente attestatore, da quello svolto dall'advisor incaricato dal debitore, da quello svolto dall'ausiliario quando nominato; l'Esperto non svolge il tipico ruolo proprio del commissario giudiziale.

Il lavoro dell'Esperto è idealmente suddivisibile in tre fasi:

- una prima di sintetica analisi e confronto con l'imprenditore al fine di **verificare la sussistenza di possibilità di risanamento e l'individuazione delle soluzioni idonee**;
- una successiva fase di **supporto nella negoziazione** tra imprenditore e creditori;
- una fase di **finalizzazione dell'attività svolta e di rendicontazione degli esiti della composizione negoziata**.

WORK IN PROGRESS

CNDCEC: Principi per Esperto nella CNC

Il ruolo dell'esperto

Il risanamento dell'impresa è identificato dal legislatore (cfr. art. 56 CCII) come **riequilibrio della situazione economico-finanziaria** e **risanamento della esposizione debitoria**. Nella composizione negoziata **spetta unicamente all'imprenditore** (e, se del caso, ai suoi advisor) **l'identificazione delle iniziative necessarie, da sintetizzarsi prima in un progetto di piano di risanamento e poi in un piano di risanamento compiuto**. Spetta all'Esperto verificare in fase inziale che **il progetto di Piano sia idoneo** (o non manifestamente inidoneo) **alla soluzione della crisi**, verificando la coerenza complessiva delle informazioni fornite e chiedendo tutte quelle ritenute necessarie e utili.

Nella negoziazione con i creditori, l'Esperto avvalendosi della propria indipendenza nei confronti di tutte le parti coinvolte, funge da **facilitatore per l'individuazione della soluzione**, rendendo i pareri che dovessero essere necessari a norma di legge.

Nella fase conclusiva del proprio incarico, l'Esperto redige la propria relazione e svolge le attività previste dalle possibili diverse soluzioni della CNC.

WORK IN PROGRESS

L’esperto indipendente

*L’esperto **agevola** le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di **individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1**, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro.*

L’esperto è:

- soggetto indipendente che **affianca** l’imprenditore
- valuta le prospettive e la soluzione di composizione
- rassicura le parti interessate
- agevola gli accordi

L’esperto NON è:

- un consulente
- un attestatore
- un commissario giudiziale
- un organo giudiziario

*Novità Decreto correttivo *ter*

Il ruolo dell'esperto indipendente

- **Affianca l'imprenditore (non lo sostituisce)**
- **Possiede competenze ed esperienze nelle tecniche di facilitazione**
- **Conferisce forza e credibilità alla posizione dell'impresa**
- **Partecipa a tutte le fasi della composizione negoziata della crisi**
- **Rassicura i creditori e le parti interessate** *(rilascia pareri e può essere chiamato a sottoscrivere l'accordo)*
- **Verifica costantemente la funzionalità ed utilità delle trattative rispetto al risanamento**
- **Verifica l'assenza di atti pregiudizievoli per i creditori**

Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto (art. 16 CCII)

La **centralità** della figura e del ruolo dell'esperto richiede il rispetto di determinati **requisiti oggettivi e soggettivi**

*1. L'esperto deve essere in possesso dei **requisiti previsti dall'articolo 2399** del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale **non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore** né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. **Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.** L'eventuale attività dell'esperto successiva alla composizione negoziata, derivante dalle trattative e dal loro esito, rientra nell'incarico conferitogli e pertanto **non costituisce attività professionale** ai sensi del secondo periodo.*

*2. **L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti** e opera in modo **professionale, riservato, imparziale e indipendente**. Non è equiparabile al professionista indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o). L'esperto, nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 12, comma 2, **verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie**. Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.*

*Novità Decreto correttivo *ter*

Requisiti di indipendenza

L'esperto indipendente non può assumere più di due incarichi contemporaneamente

(art. 17, co. 4, ultimo periodo)

- **garantire la rotazione nelle nomine**
- **garantire un puntuale e tempestivo svolgimento dell'incarico vista l'ampiezza dei compiti assegnati e l'impegno, anche in termini di tempo, richiesto all'esperto.**

Per assicurare la rotazione e trasparenza delle nomine è previsto (art. 13, co. 9) che gli ***incarichi e il curriculum vitae*** *dell'esperto vengano* ***pubblicati*** *senza indugio in un'apposita sezione del sito istituzionale della* ***camera di commercio*** *ove è tenuto l'elenco degli esperti,* ***con omissione di qualsiasi riferimento all'imprenditore*** *richiedente proprio al fine di garantire quella riservatezza ricercata dal nuovo istituto.*

Durata dell'incarico

L'esperto indipendente ha 180 giorni, decorrenti dall'accettazione della nomina, per svolgere il proprio incarico (art. 17, co. 7)

termine entro il quale le parti devono individuare una soluzione per il superamento della situazione di crisi

possibilità di **proroga**, per non oltre **180** giorni, nel caso in cui ~~tutte le parti~~ **lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsenta** ovvero quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 (procedimento relativo alle misure protettive o cautelarti) e 22 (i.e. contrarre finanziamenti prededucibili, trasferire l'azienda o rami d'azienda) oppure pendono le misure protettive o cautelari o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale.

*Novità Decreto correttivo *ter*

Durata dell'incarico

L'esperto indipendente ha 180 giorni, decorrenti dall'accettazione della nomina, per svolgere il proprio incarico (art. 17, co. 7)

termine entro il quale le parti devono individuare una soluzione per il superamento della situazione di crisi

possibilità di **proroga**, per non oltre **180** giorni, nel caso in cui ~~tutte le parti~~ **lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsenta** ovvero quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 (procedimento relativo alle misure protettive o cautelarti) e 22 (i.e. contrarre finanziamenti prededucibili, trasferire l'azienda o rami d'azienda) oppure pendono le misure protettive o cautelari o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale.

*Novità Decreto correttivo *ter*

Art. 17 CCII

Art. 17
(Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)

*5. **L'esperto**, accettato l'incarico, **convoca senza indugio l'imprenditore** per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, **anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale**, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente, può farsi assistere da consulenti e informa l'esperto sullo stato delle trattative che conduce senza la sua presenza. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra **le altre parti interessate al processo di risanamento** e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi. **Nel corso delle trattative l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute**. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni.*

(…)

*7. **L'incarico dell'esperto si considera concluso** se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo, l'incarico **può proseguire per non oltre centottanta giorni** quando lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsente, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale. La prosecuzione dell'incarico è inserita nella piattaforma a cura dell'esperto, il quale ne dà comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.*

*8. **Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale**, avente il contenuto previsto dal decreto dirigenziale di cui all'articolo 13, comma 2, che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore, a coloro che hanno partecipato alle trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, il quale ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. L'archiviazione è iscritta nel registro delle imprese in presenza di una istanza di applicazione delle misure protettive e cautelari pubblicata nel medesimo registro.*

- ***Accettazione da parte dell'esperto indipendente***
- ***Valutazione preliminare***
- ***Convocazione imprenditore***
- ***Rinegoziazione dei contratti***
- ***Durata incarico***
- ***Relazione finale***

*Novità Decreto correttivo *ter*

Le attività demandate all'esperto

a) Analisi preliminare sullo stato dell'impresa e verifica della sussistenza di concrete prospettive di risanamento
b) Conoscenza dell'impresa e mediazione nella fase di dialogo con i creditori e stakeholders
c) Verifica della condotta dell'imprenditore (in relazione alla CNC non pregresso) e della funzionalità ed utilità delle trattative rispetto all'avviato risanamento
d) Rilascio di pareri al tribunale in caso di richiesta di misure protettive, trasferimento aziendale, CPLs
e) Partecipazione alle consultazioni sindacali in caso di modifiche rilevanti sui rapporti di lavoro dipendente
f) Espressione del giudizio finale sul percorso di composizione della crisi e sulle iniziative assunte dall'imprenditore
g) Intervento in sede di conclusione delle trattative con i creditori

La vigilanza dell'esperto

L'esperto ha un dovere di vigilanza sulla condotta dell'imprenditore e sugli atti dallo stesso compiuti nel corso delle trattative, con particolare riferimento agli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione o di quelli passibili di arrecare un pregiudizio ai creditori.

- L'imprenditore deve **informare preventivamente** l'esperto sul compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché sull'esecuzione di **pagamenti "incoerenti"** rispetto alle trattative o prospettive di risanamento
- Ricevuta la segnalazione, **l'esperto**, se ritiene che l'atto possa arrecare un pregiudizio, **lo segnala per iscritto** all'imprenditore e all'organo di controllo e, qualora venga compiuto ugualmente, **potrà annotare, nei successivi dieci giorni, il proprio dissenso al registro delle imprese.**
- L'esperto deve iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese quando l'atto o il pagamento **pregiudichino l'interesse dei creditori** e non soltanto le trattative e le prospettive di risanamento.
- Nel caso in cui l'imprenditore avesse inoltre beneficiato di misure protettive, l'esperto dovrà altresì **presentare segnalazione al competente tribunale** il quale potrà revocarle o abbreviarne la durata.

Art. 21 CCII – Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative

[CONSERVAZIONE DELLA GESTIONE IN CAPO ALL’IMPRENDITORE]

Nel corso delle trattative **l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa**. L'imprenditore **in stato di crisi** gestisce l'impresa e individua la soluzione per il superamento della situazione di insolvenza in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria **dell'attività**.

Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore **è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento**, lo stesso **gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori**.

Restano **ferme le responsabilità** dell'imprenditore.

- **Segnalazione da parte dell’esperto all’imprenditore e all’organo di controllo: atti che possono arrecare pregiudizio**
- **Iscrizione del dissenso nel R.I. (segnalazione in caso di misure protettive e cautelari)**

*Novità Decreto Correttivo al CCII

Quali atti rilevano

GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

il perimetro degli atti di straordinaria amministrazione è stato precisamente delimitato dalla giurisprudenza: sono gli atti idonei ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determinano la riduzione ovvero lo gravano di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi (Cass., 20 ottobre 2005, n. 20291; Trib Treviso, 28 giugno 2017; Trib. Padova, 21 febbraio 2014; Trib. Pinerolo, 9 gennaio 2013; Trib. Terni, 28 dicembre 2012)

Decreto dirigenziale (articolo 7.3):

- le operazioni sul capitale sociale e sull'azienda;
- la concessione di garanzie;
- i pagamenti anticipati delle forniture;
- la cessione pro soluto di crediti;
- l'erogazione di Finanziamenti a favore di terzi e di parti correlate;
- la rinunzia alle liti e le transazioni;
- le ricognizioni di diritti di terzi;
- il consenso alla cancellazione di ipoteche e la restituzione di pegni;
- l'effettuazione di significativi investimenti;
- i rimborsi di finanziamenti ai soci o a parti correlate;
- la creazione di patrimoni destinati e forme di segregazione del patrimonio in generale;
- gli atti dispositivi in genere

Gestione – Atti – Obblighi – Conseguenze e rimedi

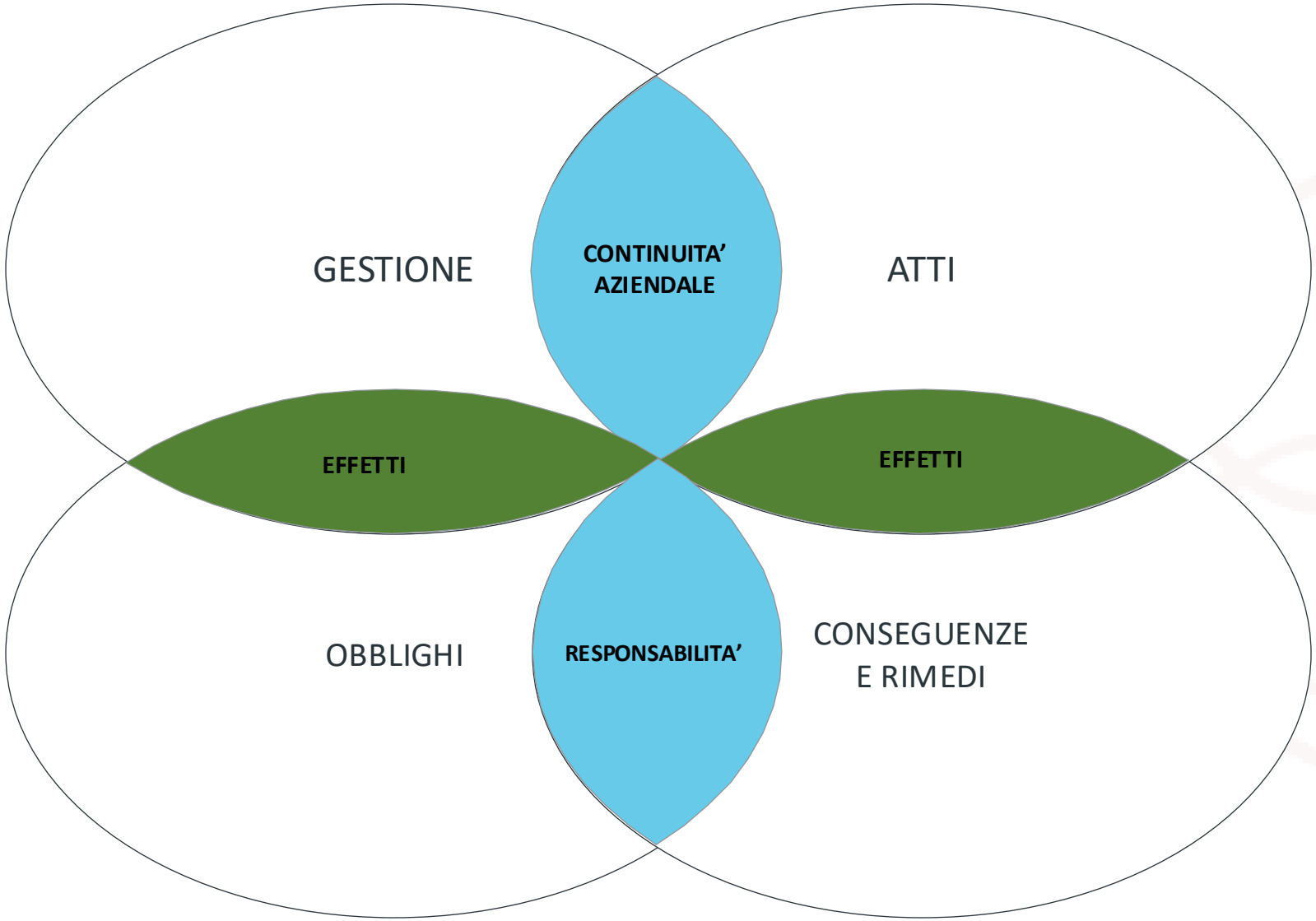

Art. 21 CCII – Gestione dell’impresa in pendenza delle trattative

[COMPIMENTO DI ATTI DI STRAORDINARIA AMM. E COERENZA CON LA CNC]

[2] L'imprenditore **informa preventivamente l'esperto**, per iscritto, del compimento di **atti di straordinaria amministrazione** nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

Art. 21 CCII – Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative

[INTERVENTO DELL'ESPERTO E DISSENSO VERSO GLI ATTI]

[3] **L'esperto**, quando ritiene che l'**atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento**, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

[4] Se, **nonostante la segnalazione**, **l'atto viene compiuto**, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, **può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese**. **Quando l'atto compiuto** pregiudica gli interessi dei creditori, **l'iscrizione è obbligatoria**.

[5] Quando sono state **concesse misure protettive** o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, **procede alla segnalazione** di cui all'articolo 19, comma 6.

Le segnalazioni, doveri e responsabilità

QUALI CONSEGUENZE DELLA MANCATA SEGNALAZIONE

Decreto dirigenziale (art. 7.10):
l'esperto, venuto a conoscenza dell'atto o del pagamento, può esprimere in ogni momento il proprio dissenso, se ne sussistono i presupposti, attraverso l'iscrizione nel registro delle imprese

LA RESPONSABILILITÀ DELL'IMPRENDITORE

Restano ferme in capo all'imprenditore
(artt. 21 co.1 - 24, co.4)

Quali atti rilevano

I PAGAMENTI NON COERENTI

Decreto dirigenziale (articolo 7.4):
suggerisce "di fare particolare attenzione ai pagamenti diversi dai seguenti:

- *il pagamento di retribuzioni a dipendenti;*
- *il pagamento di provvigioni ad agenti e di compensi a collaboratori coordinati e continuativi;*
- *il pagamento di debiti fiscali e contributivi;*
- *il pagamento di debiti commerciali, nei confronti di coloro che non siano parti correlate, e comunque nei termini d'uso o se finalizzati a non pregiudicare il ciclo degli approvvigionamenti di beni o servizi;*
- *il pagamento di rate di mutuo e canoni di leasing alle scadenze contrattuali, quando non sia in essere una moratoria dei pagamenti; tutte le ipotesi in cui il mancato pagamento determini la perdita del beneficio del termine In caso di rateazione."*

Art. 22 CCII – Autorizzazione del tribunale

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

*a) **autorizzare** l'imprenditore, ai fini del riconoscimento della **prededuzione**, a **contrarre finanziamenti** in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, oppure **autorizzare l'accordo con la banca e l'intermediario finanziario alla riattivazione di linee di credito sospese**;*

*b) autorizzare l'imprenditore a contrarre **finanziamenti dai soci prededucibili** ~~ai sensi dell'articolo 6~~;*

*c) autorizzare una o più **società appartenenti ad un gruppo** di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre **finanziamenti prededucibili** ~~ai sensi dell'articolo 6~~;*

*d) autorizzare l'imprenditore a **trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami** **senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile**, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; **resta fermo l'articolo 2112 del codice civile**. Il tribunale verifica altresì il rispetto del **principio di competitività nella selezione dell'acquirente**.*

1-bis. L'attuazione del provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale può avvenire prima o successivamente alla chiusura della composizione negoziata se previsto dallo stesso tribunale o se indicato nella relazione finale dell'esperto.

*1-ter. **La prededucibilità opera, qualunque sia l'esito della composizione negoziata, nell'ambito delle procedure esecutive o concorsuali e permane quando si susseguono più procedure***

2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. Il tribunale può assumere informazioni e acquisire nuovi documenti.

*Novità Decreto Correttivo al CCII

Archiviazione – Art. 17, co. 5, 7 e 9 CCII

[5] L'esperto (…) **se non ravvisa concrete prospettive di risanamento**, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al **segretario generale della camera di commercio** che **dispone l'archiviazione** dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi (…).

[7] **L'incarico dell'esperto si considera concluso se**, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, **le parti non hanno individuato**, anche a seguito di sua proposta, **una soluzione adeguata** per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. Fermo quanto previsto dal comma 5, quarto periodo, l'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando lo richiedono l'imprenditore o le parti con le quali sono in corso le trattative e l'esperto vi acconsente, oppure quando l'imprenditore ha fatto ricorso al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22 oppure pendono le misure protettive o cautelari o è necessario attuare il provvedimento di autorizzazione concesso dal tribunale. La prosecuzione dell'incarico è inserita nella piattaforma a cura dell'esperto, il quale ne dà comunicazione alle parti con le quali sono in corso le trattative e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.

[9] **In caso di archiviazione** dell'istanza di cui al comma 1, **l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione**. Se l'archiviazione è richiesta dall'imprenditore con istanza depositata con le modalità previste nel comma 1 entro due mesi dall'accettazione dell'esperto, il termine di cui al primo periodo è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi.

*Novità Decreto Correttivo al CCII

Art. 23 CCII – Conclusione delle trattative

[1] Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto, con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, **è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni**;

b) concludere la **convenzione di moratoria** di cui all'articolo 62;

c) concludere un **accordo sottoscritto dall'imprenditore**, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché ~~e~~ dall'esperto **che produce gli effetti di cui agli articoli 166**, comma 3, lettera d), e **324**. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

*Novità Decreto Correttivo al CCII

Art. 23 CCII – Conclusione delle trattative

[2] ~~**Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1,**~~ Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 1, **l'imprenditore può** anche, alternativamente~~, in alternativa~~:

a) predisporre il **piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56**;

b) chiedere ~~domandare~~ l'omologazione di un **accordo di ristrutturazione dei debiti** ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto o se la domanda di omologazione è proposta nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8;

c) proporre la **domanda di concordato semplificato** per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;

d) accedere ad uno degli **strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza** disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4

*Novità Decreto Correttivo al CCII

Art. 23 CCII – Conclusione delle trattative

[2 bis] Nel corso delle trattative l'imprenditore **può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali e all'Agenzia delle entrate-Riscossione** che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. **La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione** europea. Alla proposta **è allegata la relazione di un professionista indipendente** che ne **attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale** per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una **relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali** redatta dal soggetto **incaricato della revisione legale**, se esistente, **o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato**. L'accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all'esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 27. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'accordo è sottoscritto dal Direttore dell'ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. **Il giudice**, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell'accordo, **ne autorizza l'esecuzione con decreto** o, in alternativa, dichiara che l'accordo è privo di effetti. **L'accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale** o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure **se l'imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti**.

[2 ter] Le **soluzioni di cui ai commi 1 e 2** possono **intervenire durante le trattative** o **a conclusione della composizione negoziata** e **la sottoscrizione dell'esperto**, quando prevista, **può essere apposta successivamente.**

*Novità Decreto Correttivo al CCII

IN SINTESI: L’esperto è un «navigatore che certifica la qualità»

Esperto

Parti interessate

Imprenditore

bureau **Plattner**

MARCELLO POLLIO

Equity Partner

Dottore Commercialista e Revisore Legale

marcello.pollio@bureauplattner.com

+39 010 589081

www.bureauplattner.com